

STATUTO

RETIAMBIENTE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1

Codice fiscale: 02031380500

Numero Rea: PI - 175320

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "S"
AL REP.18584
E RACC.6623**

**STATUTO
DELLA SOCIETA' "RetiAmbiente S.P.A."**

TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita ai sensi degli articoli 2325 e ss. del codice civile, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "RetiAmbiente S.P.A."

ART. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

2.2 L'organo amministrativo potrà istituire, con osservanza delle norme di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio, amministratore, o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società, sino a che i suoi soci saranno costituiti esclusivamente dagli enti locali, o dalle loro società *holding*, come indicato nel presente statuto, ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei comuni soci, di tutti i servizi e le attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio industriale avente le caratteristiche di cui all'art.4, comma 12, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, nonché delle altre norme contenute in detto articolo e di quelle comunitarie concernenti le società a capitale misto per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

3.2 Al momento in cui la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato avente le caratteristiche di cui alle norme precedentemente richiamate, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", così come definita dal d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, dalla legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n.25, così come modificata dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61 e dalle altre norme statali e regionali in materia. La società potrà parimenti svolgere il medesimo servizio sul territorio dei comuni su cui verrà ad esercitare le proprie competenze amministrative l'ente o l'organo che dovrà assumere le funzioni delle

Comunità d'Ambito in forza di quanto previsto dall'art.2, comma 186 *bis*, legge 23 dicembre 2009, n.191. La società potrà altresì effettuare le ulteriori attività accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio sopra indicato.

3.3 Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, solo in via esemplificativa e non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a.** la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti;
- b.** la raccolta ed il trasporto, la raccolta differenziata, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; la spedizione transfrontaliera e la commercializzazione dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività sono previste e consentite dalla legge ed ove siano riferite ai rifiuti urbani o assimilati e/o strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani.
- c.** la gestione, la progettazione, realizzazione e la manutenzione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- d.** la realizzazione, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- e.** tutte le attività inerenti la definizione della proposta di tariffa di igiene ambientale, l'applicazione della tariffa e tutte le operazioni di riscossione della stessa;
- f.** lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività, riconducibili ai servizi sopra elencati; la progettazione, la costruzione e manutenzione di impianti e mezzi di trasporto e autotrasporto; le attività di ricerca, programmazione e promozione; l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e per conto di terzi; le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale; l'informazione agli utenti e la promozione di iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza, della conservazione, della responsabilizzazione sui temi ambientali e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- g.** le attività di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nel settore dei pubblici servizi rientranti nell'oggetto della società;
- h.** l'organizzazione e la gestione di ogni altra attività e servizio inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati come disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

3.2 La società potrà compiere, con carattere di strumentalità al conseguimento dello scopo sociale, operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, concedendo fideiussio-

ni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere, sempre con l'indicato carattere della accessorialità e della strumentalità, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione dello scopo sociale.

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della società.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila), suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno).

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, conservando i limiti indicati nel presente statuto e le proporzioni di ciascuna categoria di azioni.

5.3 Possono essere soci i comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", prevista dalla legge regionale toscana 22 novembre 2007, n.61 ed istituita dai medesimi enti locali con Convenzione ex art.30 d.lgs. 267/00, in data 18 novembre 2008, con atto redatto dal Segretario Generale del Comune di Livorno, rep. n.58310, od ancora i comuni appartenenti al territorio su cui verrà ad esercitare le proprie competenze amministrative l'ente o l'organo che dovrà assumerne le funzioni in forza di quanto previsto dall'art.2, comma 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n.191.

5.4 Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di società *holding* a totale capitale pubblico partecipate da uno o più comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa" e all'ente od organo che gli succederà.

5.5 Possono essere soci imprenditori o società, in qualunque forma costituite, a carattere industriale, selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, in conformità a quanto previsto dall'art.4 del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, nonché dalle altre norme in materia di società a capitale misto per lo svolgimento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Tali soci non potranno avere una partecipazione inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

5.6 I comuni devono possedere congiuntamente, nelle forme dirette e indirette sopra richiamate, una partecipazione pari almeno al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, dovendo la società comunque mantenere la prevalenza del capitale pubblico locale.

ART. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e sono trasferibili nei limiti indicati dal presente statuto.

6.2 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, possono essere alienate in favore di altri soci pubblici. In tal caso, il socio che intende alienare le proprie azioni deve richiedere il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, cui è tenuto a darne comunicazione scritta, indicando le generalità dell'acquirente e le azioni che intende trasferire. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare:

a) che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art.5, commi 5.3 e 5.4 e che l'alienazione non contrasti con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art.5, comma 5.6.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il proprio assenso all'alienazione solo nel caso in cui verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostantive sopra menzionate. Esso dovrà comunicare per iscritto la propria decisione al socio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso di tale termine, l'assenso si intende accordato. Il Consiglio di Amministrazione tuttavia, al fine di effettuare le verifiche di sua competenza, potrà richiedere al socio che intende alienare le proprie azioni ulteriori informazioni ed in tal caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento di tali informazioni.

6.4 Le azioni di cui sono titolari i soci pubblici possono essere altresì alienate in favore di soggetti privati, aventi le caratteristiche di cui al precedente art.5, comma 5.5., nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica richieste dalla legge. Anche in tal caso l'alienazione è sottoposta al preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi nei modi previsti dal precedente comma 6.2. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare:

a) che l'alienazione sia compatibile con le norme interne e comunitarie in tema di società a capitale misto per la gestione di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica;

b) che l'alienazione non determini la perdita della maggioranza azionaria del 51% (cinquantuno per cento) di cui al precedente art.5, comma 5.6.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione potrà negare il proprio

assenso all'alienazione solo ove verifichi l'esistenza di una delle condizioni ostantive sopra menzionate. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 6.3.

6.6 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.4, comma 12, lett. b) del d.l. 138/2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, per il periodo di durata del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani stipulato con la Comunità d'Ambito "ATO Toscana Costa" o con il soggetto che *ex lege* gli succederà, l'alienazione delle azioni di cui è titolare il socio privato potrà avvenire esclusivamente per mezzo di procedure ad evidenza pubblica predisposte e coordinate dai soci pubblici. Il socio privato dovrà a tal fine comunicare per iscritto il proprio intento al Consiglio di Amministrazione che ne darà tempestiva notizia ai soci pubblici i quali dovranno attivare le procedure per il trasferimento delle azioni entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione.

6.7 L'alienazione delle azioni effettuata in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 è inefficace ed inopponibile alla società e ai soci.

6.8 L'inefficacia non si verifica allorché il trasferimento delle azioni detenute dal socio privato sia effettuato in favore di società controllate o controllanti, ex art.2359 c.c. L'alienazione è tuttavia sottoposta, in questo caso, al previo assenso del Consiglio di Amministrazione, il quale sarà tenuto a verificare l'esistenza di tale rapporto di controllo. Alla richiesta ed al rilascio dell'assenso si applicano le disposizioni di cui ai commi 6.2. e 6.3. Il mancato rispetto della presente disposizione determinerà a sua volta l'inefficacia dell'alienazione.

6.9 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.6 non si applicano al trasferimento delle azioni del socio privato in favore dei soci pubblici, purché tale trasferimento non determini una riduzione della partecipazione dei soci privati inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Anche in tal caso l'alienazione è soggetta al previo assenso del Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, ai soli fini della verifica del mantenimento di detta percentuale.

6.10 In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, comma 12, lett. c) del d.l. 138/2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, la cessazione degli effetti, a qualsiasi titolo, del contratto di servizio determinerà, per il socio privato, la perdita della qualità di socio e la liquidazione della sua partecipazione nei modi stabiliti dagli atti del procedimento di gara con cui il socio privato è stato scelto.

6.11 E' consentito disporre delle azioni mediante la costituzione di diritti di pegno o di usufrutto in favore di terzi, fermo restando che, in tal caso, i diritti di voto dovranno essere conservati in capo ai titolari delle partecipazioni a-

zionarie.

6.12 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.13 La società potrà, tuttavia, emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge, tra cui azioni cui sono connesse prestazioni accessorie, ai sensi dell'art.2345 c.c., aventi ad oggetto la gestione di specifici e particolari servizi e/o lo svolgimento di determinate attività e la cui sottoscrizione sarà riservata ai soli soci privati.

6.14 La qualità di azionista importa adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni degli organi sociali, anche anteriori all'acquisto di tale qualità.

6.15 I versamenti e/o conferimenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

6.16 Il socio che intende vendere o comunque trasferire per atto tra vivi le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i soci, mediante lettera raccomandata inviata nei rispettivi domicili risultanti dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario o le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

6.17 Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, i detti soci dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata, all'offerente se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto.

6.18 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.19 In ogni caso, qualora per un trasferimento di azioni, la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto o dei soggetti privati destinato/i a subentrare nella posizione di socio/i, tale trasferimento potrà avvenire soltanto previa osservanza di detta procedura. In tal caso il diritto di prelazione potrà esercitarsi sul prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della gara e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione.

6.20 In caso di alienazione delle azioni del socio privato, da effettuarsi comunque con le modalità di cui al precedente comma 6.6, la prelazione potrà essere esercitata dai soci pubblici a condizione che la partecipazione dei soci privati non diventi inferiore al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. In caso di alienazione delle azioni dei soci pubblici, il diritto di prelazione potrà essere esercitato dal socio privato, se del caso all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, come stabilito dal comma che precede, a con-

dizione che la partecipazione dei soci pubblici non diventi inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

6.21 La prelazione non si applica nel caso di alienazione delle azioni del socio privato in favore di società controllate o controllanti ex art.2359 c.c., effettuata nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 6.8.

6.22 Il Consiglio di Amministrazione della società sarà tenuto a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla società fin quando il Consiglio di Amministrazione non abbia accertato con propria delibera tale osservanza.

ART. 7 - Finanziamento soci

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste all'art. 16 del presente statuto.

I titolari delle obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune.

ART. 9 - Strumenti finanziari partecipativi.

L'assemblea straordinaria della società può deliberare l'emissione di strumenti finanziari in favore dei soci, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, anche dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati, escluso il diritto di voto in assemblea, a seguito dell'apporto di opere o servizi.

ART. 10 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La società può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO III

Organi Sociali

ART. 11 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) l'Amministratore Delegato
- e) il Collegio Sindacale o il sindaco unico.

ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea

12.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

12.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio nazionale.

12.4 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata da spedirsi al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione o, in alternativa, con raccomandata consegnata a mani nel termine sopra indicato.

12.5 L'assemblea può essere altresì convocata mediante posta elettronica notificata alla società ed annotata nel libro soci. A tal fine il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

12.6 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere indicata una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita, ed essa deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione nella prima seduta.

12.7 In mancanza delle formalità suddette, si reputano regolarmente costituite le assemblee nelle quali risulti presente o è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

12.8 Possono intervenire tutti i soci che figurano iscritti nel libro soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

12.9 I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.

12.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, dal Vice-Presidente; in caso di loro assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli azionisti presenti.

12.11 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, il quale può essere anche persona estranea alla società, salvo i casi in cui il relativo verbale sia redatto da un notaio.

12.12 L'Assemblea ordinaria può anche riunirsi in videoconferenza.

12.13 Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

12.14 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

12.15 Le disposizioni previste dal presente articolo per l'Assemblea ordinaria devono essere osservate anche nei confronti dei titolari di strumenti finanziari partecipativi dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati, quando siano chiamati a deliberare su tali argomenti.

ART. 13 - Assemblea ordinaria: funzionamento

13.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

13.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 14 - Assemblea straordinaria: funzionamento

14.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulla emissione degli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'art.9 del presente statuto.

14.2 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di otto membri, compreso il Presidente, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

15.2 Il numero degli amministratori è determinato, nei limiti sopra stabiliti, dall'Assemblea, la quale provvede allo loro elezione ai sensi di legge.

15.3 I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, designeranno un numero massimo di cinque amministratori, mentre il socio privato ne designerà un numero massimo di tre.

15.4 Sino all'ingresso nel capitale sociale dei soci privati,

la società può anche essere amministrata da un Amministratore Unico.

15.5 Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art.2386 c.c. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente, da scegliersi tra gli amministratori designati dai soci pubblici.

ART. 16 - Delega di poteri.

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato, da scegliersi tra gli amministratori designati dal socio privato, cui saranno attribuite funzioni di carattere gestorio, nei limiti individuati con l'atto di conferimento della delega. Il Consiglio può altresì delegare ulteriori attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ai sensi di quanto previsto dall'art.2381 c.c..

16.2. Ferme comunque restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega:

- a)** approvazione dei conti economici e finanziari previsionali, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche e o integrazioni degli stessi;
- b)** determinazione e variazione delle tariffe o delle proposte di tariffa relative a beni e servizi della società, fatta eccezione per le variazioni imposte dalla legge e/o da provvedimenti delle competenti autorità amministrative;
- c)** approvazione e modifica della carta dei servizi degli utenti e dei regolamenti interni;
- d)** decisioni in materia di politica occupazionale e dimensionamento dell'organico;
- e)** proposte di delibere da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea relative ad aumento o riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni societarie, liquidazione volontaria; quotazione in borsa; costituzione o partecipazione a società, consorzi ed altre analoghe strutture associative; acquisto, vendita e conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- f)** concessione di garanzie o assunzione di mutui che eccedano il valore di 5.000.000,00 (cinquemilioni) di euro, per ogni singola operazione;
- g)** contratti di consulenza a favore di società e/o singoli professionisti per importi superiori a 50.000,00 (cinquantamila) euro;
- h)** conclusione di contratti con i soci, con società da tali soci direttamente o indirettamente controllate o comunque

partecipate, e/o con le loro controllanti o comunque con società appartenenti allo stesso gruppo;

i) partecipazione a gare o formulazioni di offerte comportanti in caso di aggiudicazione o di affidamento un impegno superiore a 1.000.000,00 (unmilione) di euro;

j) designazione di rappresentanti nell'ambito di società controllate e/o partecipate;

k) acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari di importo superiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro;

l) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;

m) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro;

16.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva e di controllo interno.

16.4 I comitati possono essere composti esclusivamente da componenti del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo determina, all'atto di costituzione del comitato, il numero dei componenti ed i compiti ad esso attribuiti.

ART. 17 . Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei propri membri.

17.2 L'avviso di convocazione viene inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci dal Presidente del consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione del consiglio a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco.

17.3 Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei consiglieri e dei sindaci effettivi.

17.4 Il Consiglio può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

ART.18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

18.2 Nell'ipotesi in cui la deliberazione verta su una delle materie di cui al precedente articolo 16, comma 16.2, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservate all'as-

semblea dei soci.

ART. 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

20.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza.

20.3 Il Presidente mantiene i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio servito dalla società, sovrintende alle funzioni aziendali volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed al rispetto dei diritti degli utenti.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

20.4 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

ART. 21 - Compensi

Agli amministratori spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'assemblea dei soci, ferme restando le limitazioni di legge per gli amministratori designati dai soci pubblici.

COLLEGIO SINDACALE - SINDACO UNICO

ART. 22 - Composizione del Collegio ed elezione dei sindaci.

22.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che designa, tra gli effettivi, il Presidente.

22.2. I soci pubblici, ovvero i comuni e le loro società *holding*, designano due componenti del Collegio sindacale, compreso il Presidente ed il socio privato designa il terzo componente.

22.3 A decorrere dal primo gennaio duemiladodici e sino all'ingresso nel capitale sociale del socio privato, il controllo della società potrà essere affidato ad un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'art.14 della Legge n.183 del 12 novembre 2011.

L'assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale o al sindaco unico.

22.4 Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli artt.2397 e seguenti c.c..

TITOLO IV

Esercizio Sociale - Bilancio - Utili - Revisione Contabile

ART 23 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio.

24.1. Il Bilancio della società deve essere redatto ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione non oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio.

24.2. Il bilancio dovrà inoltre essere sottoposto alla certi-

ficazione ad opera di primaria società di revisione.

24.3 Il Bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite devono essere redatti ogni anno, in conformità alla legge, per essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione non oltre il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio.

24.4 Quando particolari esigenze lo richiedono (esigenze che l'Organo Amministrativo preventivamente dovrà individuare e accertare) il bilancio potrà essere approvato dall'assemblea ordinaria in un termine maggiore a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.5 Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il residuo potrà essere distribuito ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria.

24.6. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

24.7. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescriveranno a favore della società.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

ART. 25 - Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, indicandone le attribuzioni, i poteri ed anche eventualmente i compensi.

TITOLO VI

Controversie

ART. 26 - Clausola compromissoria.

Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la società, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.

I tre arbitri designeranno tra di loro il Presidente del Collegio.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e con procedura rituale.

La sede dell'arbitrato è scelta dal Collegio e potrà essere fissata in qualsiasi luogo, purché ricompreso nel territorio delle Province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

ART. 27 - Foro competente.

Per tutte le controversie non compromettibili in arbitri, ap-

partenenti alla giurisdizione ordinaria, il foro competente in via esclusiva è quello di Pisa.

ART. 28 - Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di leggi vigenti in materia.

F.TO - MARINI FIORELLA, SEGNINI VANNO, MONTAGNA WALTER, MAZZEI FABIO, STEFANINI EUGENIO, BACCI LORENZO, COSIMI ALESSANDRO, CIUMEI ANDREA, PERIA ROBERTO, MANCUSO PAOLA, FRANCHI ALESSANDRO, FAGNI FRANCESCO, DONATI GIANCARLO, BONINI MARCO, PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO, DEL GHINGARO GIORGIO, PUPPA MARIO, PICCHETTI ELENA, GIUNTINI FRANCESCO, AMADEI VALERIO, GHIONZOLI EMANUELE, GRASSI RICCARDO, ADAMI MARIA STELLA, REALI FABIO, FAVILLA MAURO, MUNGAI FRANCO, POLI NICOLA, BIAGIONI PIETRO, FANTOZZI VITTORIO, TOVANI LAMBERTO, FANTONI PAOLO, MARTINELLI GIACOMO, FRANCESCHINI PIERO, MARIANI PIER ROMANO, NERI ETTORE, BAISI CLAUDIO, VERONA MAURIZIO, PUGLIA MARIO, BALLINI GIORDANO, TAMAGNINI DORINO, SIMONCINI ROBERTO, LAZZERONI GIANFRANCO, VANNUCCI ANDREA, FOLEGNANI ANTONIO, LERI CESARE, MORI LINO, GRASSI PAOLO, DADA' MASSIMO, RICCI ALESSANDRA, PUCCI ROBERTO, BUFFONI NARCISO, DONATI SANDRO, CASTELLINI DONATO, BARACCHINI LUCIA, VALENTI ORIANO, CERUTTI PIETRO, FILIPPELLI DAVIDE, MAFFEI ALVARO, LARI ALESSIO, POSSENTI BRUNO, CIAMPI LUCIA, FATTICIONI FILIPPO, VANNOZZI GIORGIO, ANTONELLI ALESSIO, MARVOGLI UMBERTO, LUCCHESI FEDERICO, MANCINI FRANCESCA, D'ADDONA THOMAS, CARLI CARLO, PAMPANA RITA, TEDESCHI FABIO, TERRENI MIRKO, CATARZI GIANLUCA, CERRI SANDRO, PELLEGRINI AURELIO, GIANNONI CARLO, VIVALDI ALESSANDRA, MENCI GIULIANA, FALCHI ALBERTO, CRECCHI SILVANO, FILIPPESCHI MARCO, MARTIGNONI LORIS, CICARELLI ALESSANDRO, MILLOZZI SIMONE, FONTANELLI GHERO, PANATTONI PAOLO, GABBANINI VITTORIO, CIAPONI OSVALDO, MARINI ANDREA, TURINI DAVID, FAIS MARIA ANTONIETTA, LUNARDI GIANCARLO, JURI TAGLIOLI, NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

* * *

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.. Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R. n. 445/2000. Registrato all'Agenzia delle Entrate di Pisa in data 3 gennaio 2012 al n.58. Pisa, 3 gennaio 2012